



Proroga termini D.L. 132/2023 / A.C. 1551

Dossier n° 67 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1551
D.L.	132/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	17
Date:	
pubblicazione in G.U.:	29 settembre 2023
approvazione del Senato:	16 novembre 2023
presentazione:	16 novembre 2023
assegnazione:	16 novembre 2023
scadenza:	28 novembre 2023
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze

Contenuto

L'**articolo 1** interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al **31 dicembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della **garanzia massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle **categorie prioritarie**, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

L'**articolo 1-bis**, introdotto in Senato, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

L'**articolo 2, modificato in sede referente**, proroga - dal 30 settembre al **15 novembre 2023** - il termine per il versamento in unica soluzione dell'**imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività** possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il **termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto**.

L'**articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini** i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei **tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, in scadenza **nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023**.

I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del **31 ottobre 2023**.

Il **comma 2-bis**, introdotto al Senato, **proroga al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica** per assicurare lo svolgimento da parte della **Fondazione Enea Tech e Biomedical** delle proprie attività.

Il **comma 2-ter** prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica** previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Rimangono comunque fermi gli obblighi inerenti all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, i limiti applicabili alle spese di personale e taluni obblighi informativi. Si prevede, altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai **limiti nella determinazione dei compensi degli**

amministratori, investiti di particolari cariche. Si dispone, infine, circa la **copertura degli oneri** pari - in termini di fabbisogno e indebitamento netto - a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Il **comma 2-quater dell'articolo 3** **proroga** alcuni **termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi** nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

L'**articolo 3-bis**, introdotto al Senato, **riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023**, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante **versamento in un'unica soluzione** del dovuto, entro il **20 dicembre 2023**, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

L'**articolo 4** **proroga i termini** di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle **agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società** di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'**articolo 5** **differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN** necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'**articolo 5-bis**, introdotto al Senato, **proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine** per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

L'**articolo 6, comma 1**, stabilisce che entro il termine del **30 novembre 2024** i **contribuenti che applicano il regime forfetario** devono adempiere, relativamente al **periodo d'imposta 2021**, agli specifici **obblighi informativi** previsti dalla legislazione vigente.

Il **comma 1-bis**, inserito in Senato, **proroga al 31 dicembre 2026** il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di **inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato** mediante apposito **esame-colloquio**.

Il **comma 1-ter** ribadisce l'applicazione per gli **anni 2023 e 2024** della metodologia per la determinazione del **parametro di "virtuosità" delle regioni**, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della **redistribuzione**, tra le regioni a statuto ordinario, della **quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali** assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale comma fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla **valutazione** dei **parametri** di virtuosità contenuti nella norma richiamata, al fine di rapportarli all'attuale normativa vigente, che ha sostituito il **patto di stabilità interno** con il principio del **pareggio di bilancio**, ai fini del concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali.

L'**articolo 6-bis**, introdotto in Senato, **proroga al 31 ottobre 2023** (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli **obiettivi di servizio** relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal **Fondo di solidarietà comunale** - attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

L'**articolo 6-ter**, introdotto al Senato, **al comma 1**, differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** **modifica** la disciplina del **contributo alla finanza pubblica** a carico di regioni ed enti locali previsto dalla **legge di bilancio 2021** per il **triennio 2023-2025**, al fine di **escludere** da tale contributo, **per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane**, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025.

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 4** **modifica** la disciplina, prevista dalla medesima legge di bilancio 2021, del **procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica** da parte dei **comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane**, prevedendo, in particolare, che ad esso si provveda con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il 31 gennaio 2024**, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città e autonomie locali**.

L'**articolo 6-quater**, introdotto in Senato, **proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine** per l'ultimazione degli **investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature** (cosiddetta "**Nuova Sabatini**"), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

L'**articolo 6-quinquies**, introdotto in Senato, estende fino al **2026** l'applicazione della norma che consente agli **enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.**

L'**articolo 7, ai commi 1-3, anticipa** dal 31 dicembre al **16 novembre 2023** il termine di **utilizzabilità dei crediti di imposta**, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a **contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.**

Il **comma 3-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'**articolo 7-bis**, introdotto al Senato, **proroga il termine** a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del **fabbisogno energetico** da fonti **rinnovabili** al 2030, **non è più conteggiata** la quota di **biocarburanti e bioliquidi**, nonché di combustibili da **biomassa**, prodotti a partire **da olio di palma**, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), **salvo** che gli stessi siano **certificati** come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa **a basso rischio** di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Detto termine è **differito** al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque **non oltre il 1° gennaio 2025.**

L'**articolo 7-ter**, introdotto al Senato, **proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.**

L'**articolo 7-quater**, approvato nel corso dell'esame in Senato, **rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023** il fondo di cui [all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.

Il **comma 1 dell'articolo 8** proroga **dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023** la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al [D.M. 4 febbraio 2022](#) e pone una norma specifica **per l'applicabilità per il personale docente** della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo **comma 2** provvede sia alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e relativo all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche sia alla copertura del medesimo onere. tutela e sicurezza del lavoro

Il **comma 1 dell'articolo 8-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, **tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante** della nave ovvero **dall'armatore** o da un suo **procuratore** nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione.

L'**articolo 9, al comma 1**, dispone la **sesta proroga, al 1° dicembre 2023**, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre.

Il **comma 1-bis**, introdotto al Senato, **differisce al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti** e, conseguentemente, **proroga** alla stessa data **la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico** che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il **comma 1-ter** **differisce al 30 novembre 2023** il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di **pay-back** dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al **Servizio Sanitario Nazionale**. Il termine in questione è scaduto lo scorso 30 ottobre.

I **commi 1-quater-1-octies**, introdotti durante l'esame in Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria.

In particolare:

- viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Inoltre, i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria;

- si prevede che il Commissario *ad acta* possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - "Azienda Zero";

- è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

L'**articolo 9-bis**, introdotto in Senato, prevede che le **Regioni e le province autonome**, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei **veicoli** con caratteristiche antinquinamento **Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale**, per i quali **richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

L'**articolo 10**, modificato al Senato, al **comma 1** proroga dal **7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023** il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il **comma 2** autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di **55,6 milioni di euro** per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

Il **comma 2-bis** – inserito in Senato – **differisce al 31 gennaio 2024 il termine** (attualmente scaduto) **per l'emanazione del decreto ministeriale** (previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro) **sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche**; tale valutazione deve essere operata dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

Il **comma 2-ter** differisce dal **2023 al 2024** il termine ultimo entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un **concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica** che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.

Il **comma 2-quater** proroga dal **1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023** il termine per l'**immissione in ruolo** del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di **posti di collaboratore scolastico** vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle **imprese di pulizia impegnate nelle scuole**.

Il **comma 2-quinquies** proroga fino all'**a.s. 2024/2025** la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di **conferire** in via straordinaria **incarichi temporanei** attingendo anche alle **graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia**.

L'**articolo 10-bis**, introdotto in Senato, reca, per un verso, la **proroga** della sospensione dell'efficacia del decreto previsto dall'**art. 10, comma 10-bis** del Codice della strada sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un **tavolo tecnico** presso il MIT per la definizione del **Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità** - da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata - volto ad individuare i **corridoi dedicati** a tali trasporti.

L'**articolo 10-ter**, introdotto al Senato, estende fino al **31 dicembre 2025** il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, fissando al **31 ottobre 2025** la data entro la quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

L'**articolo 10-quater**, introdotto al Senato, **modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative**; la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; la novella di cui al **presente articolo** differisce quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

L'**articolo 11**, in attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge 17 giugno 2022, n.71) **per la riforma del Consiglio della magistratura militare, rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni** per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

L'**articolo 11-bis**, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di **rappresentatività sindacale** ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al **periodo contrattuale 2025-2027**, in particolare **ponendo al 31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione.

Vengono altresì **differite al 2025 le elezioni delle RSU** (Rappresentanze sindacali unitarie).

L'**articolo 12** proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'**articolo 13** autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali).

L'**articolo 13-bis**, introdotto in Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi (realizzati da Consip S.p.a e dai soggetti aggregatori) degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise* nella Pubblica Amministrazione, e dispone un incremento dei loro importi e quantitativi massimi in misura pari al 50 per cento del valore iniziale.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 14** prorogano **dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale** già prevista dalle norme transitorie oggetto della proroga, **di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.**

Il **comma 2-bis** – inserito al Senato – prevede (in via legislativa) una modifica della medesima disciplina regolamentare degli **uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale** e provvedendo alla copertura del conseguente onere finanziario.

I **commi 2-ter e 2-quater** incrementano di **250.000 euro annui**, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di **incarichi di collaborazione** destinati agli **uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.**

L'**articolo 14-bis**, introdotto in Senato, prevede la **proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio**, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

L'**articolo 15** consente di **prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali** nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, **fino ad un termine di ulteriori 24 mesi** nei casi in cui risulti **pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità**, in tutto o in parte, **della cessione dei complessi aziendali**, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente è stato precisato che il **termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.** Altro comma aggiunto

L'**articolo 15-bis**, introdotto in Senato, **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo**, in capo alle imprese operanti nel settore della **raffinazione di idrocarburi** che gestiscono attività di rilevanza strategica di dare tempestiva **comunicazione** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) di **rischi di continuità produttiva** idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

L'**articolo 15-ter**, introdotto in Senato, prevede una **proroga al 31 dicembre 2023** per la richiesta del **ricalcolo del prelievo** supplementare e di **rateizzazione dei debiti** derivanti dai mancati pagamenti relativi alle **quote-latte.**

L'**articolo 15-quater**, introdotto in Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

L'**articolo 15-quinquies**, inserito in Senato, rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'"Istituto di Ricerche **Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile**" di **0,5 milioni** per ciascuno degli **anni 2023 e 2024**.

L'**articolo 15-sexies**, inserito in Senato, dispone alcune ulteriori modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a differire fino al 31 dicembre 2024, il termine per la realizzazione del **nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa**, nonché ad estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del **Commissario straordinario** nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

L'**articolo 16** reca l'**autorizzazione** al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio**. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, se necessario.

L'**articolo 16-bis**, inserito in Senato, reca alcune modifiche [all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

L'**articolo 17** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 settembre 2023**.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, originariamente composto da 17 articoli, per un totale di 24 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 40 articoli, per un totale di 86 commi.

In base del preambolo, i motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge risiedono prevalentemente nella finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

Il provvedimento reca inoltre le ulteriori disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7-*quater* (volto ad includere l'aeroporto dell'Isola dell'Elba tra gli scali aerei delle isole minori); al comma 2-*bis* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro); ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia); all'articolo 15-*quater* (che novella il Codice dei contratti pubblici al fine di definire il conflitto di interesse e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione in una specifica procedura); all'articolo 16-*bis* (recante alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile principalmente alle materie:

- **sistema tributario e contabile dello Stato**, di competenza **esclusiva** statale (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.);
- **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**, di competenza **concorrente** (art. 117, terzo comma, Cost.);
- **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**, di competenza **esclusiva** statale (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.);

Con riferimento al coordinamento della finanza pubblica si segnala che, in considerazione della difficile congiuntura economica, a partire dagli anni della crisi economico-finanziaria del 2010-2011 la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale, avallando nei fatti la scelta, da questi effettuata in diverse occasioni, di introdurre vincoli anche molto puntuali per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 198 del 2012). Un più ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto anche nei confronti delle regioni a statuto speciale,

avendo la Corte ritenuto che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012).

Si rileva, in ogni caso, che il provvedimento in esame, andando a delineare (all'articolo 6-ter, comma 4) il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilisce che tale riparto venga effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Assumono rilievo anche le materie di competenza esclusiva "armonizzazione dei bilanci pubblici", "perequazione delle risorse finanziarie", "tutela della concorrenza", "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettere e) l)), nonché quelle di competenza concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", "tutela della salute", "protezione civile", "governo del territorio", "grandi reti di trasporto e di comunicazione", "tutela e sicurezza del lavoro", "istruzione".

Si rammenta altresì che, nella parte in cui dispone l'istituzione presso il MIT di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti, il provvedimento in esame stabilisce che il piano in questione venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 10-bis).